

INTESA TRA LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
E LA PRESIDENZA DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA
PER LA NOMINA DI UN ASSISTENTE SPIRITUALE GENERALE
A FAVORE DELLA COMPONENTE VOLONTARIA CATTOLICA DELLA
PROTEZIONE CIVILE

Considerata l'esigenza manifestata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri di assicurare un servizio di assistenza spirituale a favore della componente volontaria cattolica della Protezione civile;

Valutata l'opportunità di definire le modalità del servizio di assistenza spirituale mediante un'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, quale autorità competente in materia di protezione civile, e la Conferenza Episcopale Italiana;

In attuazione dell'articolo 11 dell'Accordo tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana fatto a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense

si conviene quanto segue

Art. 1

Il servizio di assistenza spirituale ai volontari cattolici delle organizzazioni di protezione civile è assicurato da un sacerdote nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su designazione della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 2

Il sacerdote incaricato del servizio di assistenza spirituale cura le celebrazioni liturgiche, la catechesi, la formazione cristiana, nonché l'organizzazione di attività pastorali e culturali. Per tutto ciò che riguarda la materia propriamente spirituale e pastorale è tenuto ad osservare le norme dell'ordinamento canonico e le direttive della Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana.

Art. 3

L'incarico di assistente spirituale è svolto a titolo gratuito. È fatto salvo il rimborso delle documentate spese di missione, nei limiti e con le modalità previste per le qualifiche apicali del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, per le attività, preventivamente autorizzate dal Capo Dipartimento della protezione civile, a valere sulle risorse di pertinente capitolo di spesa del medesimo Dipartimento, che richiedono uno spostamento in Italia o all'estero. Ferma restando la procedura sopra descritta, nonché l'assenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, lo stato giuridico dell'assistente spirituale è assimilabile a quello dei consulenti della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4

L'incarico di assistente spirituale ha la durata di un anno e potrà essere rinnovato con le medesime modalità previste per il conferimento, salvo revoca della designazione da parte della CEI e ferma restando la disponibilità finanziaria nei pertinenti capitoli di bilancio.

Art. 5

Nell'esercizio delle sue funzioni ministeriali il sacerdote incaricato si coordinerà, laddove presenti, con i presbiteri che a livello territoriale già svolgono servizio di assistenza spirituale alle associazioni e organizzazioni di protezione civile, nel pieno rispetto della normativa canonica e delle competenze di ciascuno in particolare dei parroci del luogo e in conformità con le disposizioni dell'Ordinario del luogo.

Art. 6

Fermi restando la dignità e gli obblighi del proprio ministero, il sacerdote incaricato dovrà attenersi, nello svolgimento del servizio di assistenza spirituale in favore dei volontari iscritti nelle organizzazioni ed associazioni di protezione civile, agli obblighi previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Art. 7

Nel caso in cui, per dimissioni dell'interessato o per altre ragioni, dovesse rendersi necessario o opportuno sostituire il sacerdote incaricato prima della scadenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Conferenza Episcopale Italiana avvieranno consultazioni per individuare, di comune intesa, soluzioni appropriate.

Art. 8

La presente intesa entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto del Presidente della Repubblica che l'approva, previa pubblicazione nel Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana del decreto con il quale il Presidente della Conferenza medesima promulga l'intesa stessa.

Roma, 25 marzo 2026

IL PRESIDENTE DELLA C.E.I.

 Zuppi

PER LA P.C.M.
IL MINISTRO PER LA
PROTEZIONE CIVILE E LE
POLITICHE DEL MARE
Musumeci

